

PRIMO PIANO

Enablia, il rinnovo di wefox

Si rinnova l'identità visiva di wefox Mga e wefox Services Italy, le ex sussidiarie di wefox Italy che sono state rilevate a maggio da Jc Flowers & Co.: le due realtà hanno annunciato di aver assunto il nome e il logo di Enablia. La società sarà guidata dall'attuale leadership team e punta, come illustra una nota stampa, a imporsi come "un insurance enabler al servizio dell'ecosistema assicurativo. Quattro, più nel dettaglio, gli ambiti di business in cui la società sarà attiva, spaziando dall'automotive al banking: consulenza per la rete distributiva, intermediazione assicurativa, tech provider con soluzioni Api-ready front-end e back-end e infine Tpa con servizi di gestione polizze, sinistri e reclami.

"Il lancio di Enablia segna l'avvio di una fase importante per la nostra realtà", ha commentato Matteo Bevilacqua, ceo di Enablia. "Vogliamo essere – ha aggiunto – il punto di incontro tra le compagnie e i clienti finali dei nostri partner, abilitando nuove modalità di relazione, servizio e crescita per tutti gli attori dell'ecosistema assicurativo, oltre a rappresentare un punto di riferimento per i partner industriali e distributivi che oggi, sempre più spesso, integrano l'assicurazione nella propria offerta senza esserne operatori nativi".

Giacomo Corvi

IL PUNTO SU...

Legittimità delle sanzioni per ritardi nella liquidazione di polizze vita

Dopo che il Consiglio di Stato ha fornito le motivazioni per cui si è pronunciato a favore di Ivass (sentenza n. 4302 del 20 maggio 2025), si è evidenziato come al nucleo della questione ci sia il rapporto tra principio di tassatività e natura delle sanzioni amministrative. Ma sanzionare in assenza di una norma specifica potrebbe aumentare le sollecitazioni di intervento rivolte all'istituto di vigilanza

SECONDA PARTE

Il fulcro dell'opposizione, che ha attraversato tutte le fasi del giudizio, ha riguardato la presunta violazione del principio di tassatività delle sanzioni amministrative, ritenuto compromesso dall'irrogazione di sanzioni in assenza di una violazione espressamente prevista da una norma di legge.

Secondo i principi generali che regolano l'apparato sanzionatorio amministrativo, effettivamente, una sanzione può essere legittimamente comminata solo nei casi previsti in modo chiaro e tassativo dalla legge, al fine di garantire certezza del diritto e consentire la comprensione inequivocabile delle condotte sanzionate. In quest'ottica, il secondo comma dell'art. 183 Cap affida alla potestà regolamentare dell'istituto di vigilanza la declinazione concreta delle norme di condotta, affinché si rispettino i generici, ma stringenti, canoni di diligenza, correttezza e trasparenza che il primo capoverso, alla lettera a), pone in termini astratti.

Nella vicenda, tuttavia, la condotta sanzionata non costituiva la violazione di una norma attuativa o regolamentare specifica: per sostenere la sanzione, si faceva riferimento esclusivamente alla generica violazione dell'articolo 183 Cap, in particolare ai principi di correttezza, diligenza e trasparenza, dentro cui, secondo la lettura confermata dal Consiglio di Stato, dovrebbe rientrare qualsiasi inadempimento contrattuale.

TENERE DISTINTI PIANO CIVILISTICO E PIANO PUBBLICISTICO

Questa impostazione presenta un rischio significativo, ossia quello di confondere il piano civilistico del rimedio contrattuale con quello pubblicistico della sanzione amministrativa, sovrapponendoli in modo sistematico e portando a un caleidoscopio sanzionatorio vago e non identificabile ex ante dai destinatari, con inevitabile perdita di certezza del diritto. (continua a pag. 2)



© Ivča - Pixabay

(continua da pag. 1)

Nel settore delle polizze vita, come detto, non vi è una disposizione di legge o regolamentare che imponga il rispetto di un termine specifico, quale quello di 30 giorni, per la liquidazione delle prestazioni. Diverso è l'approccio seguito dal legislatore in altri ambiti, come quello dell'assicurazione obbligatoria Rca, in cui gli articoli 148 e 149 del Cap private dettano tempistiche precise e vincolanti, coerenti con il principio di legalità.

L'assenza, nel comparto vita, di un analogo apparato normativo dovrebbe dunque leggersi, a parere di chi scrive, come una scelta consapevole del legislatore, orientata a lasciare la disciplina dei termini di liquidazione alla contrattazione tra le parti e a ricondurre eventuali ritardi nell'ambito della responsabilità di natura privatistica, senza riflessi pubblicistici diretti.

Sotto un ulteriore profilo, l'art. 311-quater Cap prevede un accertamento unitario semestrale delle violazioni della stessa natura, un approccio che privilegia un intervento sistemico e correttivo piuttosto che punitivo. Anche la riforma post-Idd del sistema sanzionatorio, con l'abrogazione dell'art. 319 e l'introduzione dell'art. 310 Cap, pur indicando un ampliamento della forbice sanzionatoria, esige però un'applicazione più selettiva e ponderata delle sanzioni, tenendo conto della rilevanza sostanziale delle violazioni secondo l'art. 11 della legge 689/1981 e il regolamento Ivass 39/2018.

Si riteneva su questi presupposti, dunque, che l'inadempimento potesse essere considerato rilevante solo se abnorme, rivelando una sistematica incuria verso gli interessi dei beneficiari.




LA DECISIONE

Il Consiglio di Stato ha però scelto una strada diversa.

La decisione conferma, anzitutto, la piena cumulabilità dei rimedi risarcitori civilistici (in caso di inadempimento degli obblighi di polizza) con l'irrogazione, da parte di Ivass, di pene pecuniarie volte a sanzionare, sul piano amministrativo, le medesime condotte. Si tratta di due ambiti diversi, ricorda il Consiglio, e ben potenzialmente concorrenti, dal momento che "gli interessi tutelati sono diversi e un medesimo comportamento può avere conseguenze tanto sul piano privatistico – in cui rileva l'interesse delle singole parti coinvolte – quanto sul piano pubblicistico sanzionatorio".

Ma l'importanza della pronuncia sta soprattutto nella parte in cui si ritiene che l'applicazione della sanzione sia corretta anche se non comminata sulla base di una norma che la preveda espressamente (per lo specifico caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni liquidative nelle polizze vita), bensì in forza della generale regola di condotta prescritta dall'art. 183 comma 1, lett. a) del Cap.

(continua a pag. 3)



Tutela Legale *Impresa*.

A protezione di ogni tipo di attività imprenditoriale.

www.arag.it



(continua da pag. 2)

La genericità di tale regola finisce quindi per tradurre potenzialmente in sanzione amministrativa ogni possibile violazione degli impegni contrattuali e precontrattuali assunti dalla compagnia.

Si è detto in apertura del paragrafo precedente che lo stesso art. 183 prevede che, all'interno dell'ampia cornice di principio indicata nel primo comma, l'Ivass debba adottare "con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli". Il che parrebbe avallare l'idea che a legittimare la sanzione non basti ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale (quale ad esempio il ritardo di un pagamento o di un altro impegno di polizza), ma soltanto le violazioni che l'istituto di vigilanza abbia specificato nel dettaglio come regola di condotta sanzionabile.

Ciò nel rispetto più volte richiamato del principio di tassatività, legalità e determinatezza della "pena pecuniaria", che dovrebbe informare il buon esercizio di un sistema sanzionatorio efficace e giusto (come appunto per la Rc auto, dove le procedure di liquidazione sono regolate nel dettaglio e assistite da specifiche sanzioni). L'efficacia delle sanzioni amministrative, anche sotto il profilo della loro funzione deterrente ed educativa, presuppone del resto una chiara perimetrazione del loro ambito applicativo e richiede che una data condotta, per poter essere oggetto di un provvedimento punitivo in caso di sua violazione, sia precisamente e previamente individuata dal legislatore, onde consentire al soggetto agente di rappresentarsi preventivamente le conseguenze di una sua eventuale violazione.

NON SERVONO NUOVE REGOLE SE CI SI RICHIAMA AL CODICE CIVILE

Il Consiglio di Stato non rinnega tale principio, confermandolo, anzi, a chiare lettere. Ma finisce poi per applicarlo in modo larghissimo, sostenendo che la previsione dell'art. 183 primo comma lettera a) sia sufficientemente determinata in quanto richiama le regole di condotta che il Codice civile (artt. 1176, 1218, 1337 e 1375) impone alle parti di un contratto, richiamandole ai propri doveri di diligenza, buona fede, correttezza e trasparenza nell'adempimento dei propri impegni. Non vi sarebbe dunque alcuna necessità di ulteriori specificazioni. E quando si tratta, come nel caso oggetto di giudizio, di liquidazione tardiva di polizze vita (avvenuta oltre il termine contrattualmente previsto di 30 giorni) l'inadempimento, implicitamente richiamato dall'art. 183, giustificerebbe di per sé l'irrogazione della sanzione da parte di Ivass.

Si legge nella pronuncia: "conviene ricordare che una medesima fattispecie può avere rilevanza sia in ambito pubblicistico che in ambito privatistico. Ciò dipende dal

tipo di interesse preso in considerazione dalle norme che alla fattispecie danno specifica rilevanza. Sul piano privatistico rileva l'interesse delle singole parti coinvolte. Sul piano pubblicistico rileva l'interesse pubblico concretamente tutelato nel caso specifico. I presupposti di operatività delle due situazioni sono diversi perché diversa è la prospettiva giuridica adottata dalle diverse norme rilevanti".

L'elemento qualificante, dunque, non è la sola violazione contrattuale, bensì il suo riflesso su un bene giuridico di rilevanza pubblica. La coesistenza tra responsabilità civile e potestà sanzionatoria, per il collegio, non sarebbe in questi termini patologica bensì fisiologica, purché l'azione sanzionatoria sia proporzionata e adeguata.

IL RISCHIO È L'AUMENTO DELLE RICHIESTE DI INTERVENTI SANZIONATORI

Il rischio che si intravede dietro a questo ragionamento (oltre a quello già menzionato sulla sovrapposizione dei rimedi sanzionatori) è, davvero, quello di favorire una sollecitazione indiscriminata e strumentale dell'intervento sanzionatorio di Ivass a fronte di qualsiasi contestazione circa la correttezza del comportamento contrattuale di un operatore assicurativo. Il che non pare auspicabile, in vista di una corretta messa in assetto di quel sistema sanzionatorio che, a seguito del recepimento della direttiva Idd, è andato rafforzandosi con l'obiettivo di garantire sì la protezione degli assicurati, ma anche, seppur subordinatamente, la sana e prudente gestione dell'impresa assicurativa, anche a garanzia della stabilità del sistema (e dunque, dopo tutto, dell'effettiva sostenibilità degli impegni di garanzia assunti in polizza).

Non sembra dunque predicabile una fisiologica e quasi automatica sanzionabilità di ogni inadempimento contrattuale; al fine di evitare questo rischio il Codice delle assicurazioni private (e il regolamento Ivass 39/2018) prevede una serie di regole volte a evitare eccessi sanzionatori, richiedendo che le condotte *incriminate* rivestano *carattere rilevante* e che, soprattutto, quando si tratti di inadempimenti contrattuali potenzialmente frequenti e ripetuti nell'ambito di procedure massive, le contestazioni sollevate (anche in relazione all'art. 183 Cap) siano esaminate non per singolo episodio ma nell'ambito di un accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, effettuato con riferimento a un determinato arco temporale. Il che consente di colpire, in quanto rilevante, non tanto un singolo inadempimento quanto la reiterazione dello stesso in un dato periodo di tempo.

**Maurizio Hazan
e Sara Cali,
Studio Thmr**

(La prima parte dell'articolo è stata pubblicata su *Insurance Daily* di lunedì 30 giugno)

Transizione verde, le aziende impreparate rischiano l'estinzione

Finanziari, geopolitici, tecnologici, ambientali, sociali e di governance: questi i rischi principali che le imprese di tutto il mondo dovranno affrontare nei prossimi anni. L'ultima analisi del Cambridge Centre for Risk Studies, realizzata col supporto di Axa XL e Axa Research Fund, contiene dei suggerimenti per cavalcare il passaggio verso un'economia a basse emissioni di carbonio

Il cambiamento climatico colpirà in modo sproporzionato alcune regioni del pianeta, e le aziende che vi operano dovranno superare una serie di sfide molto complicate. In questo contesto, c'è tanto da guadagnare dall'adozione di un approccio proattivo, mentre le realtà impreparate corrono un serio pericolo di estinzione. È quanto si legge nel nuovo rapporto *Cambridge Taxonomy of Climate Transition Risks*, sviluppato dal **Cambridge Centre for Risk Studies** col supporto di **Axa XL** e **Axa Research Fund**. Il documento si propone di aiutare le aziende a identificare, classificare e prioritizzare i diversi rischi che potrebbero incontrare durante la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, al fine di migliorarne la resilienza e promuovere una migliore pianificazione strategica. La tassonomia conserva la struttura di un precedente lavoro pubblicato dal Centro, la *Cambridge Taxonomy of Business Risks* del 2019. È organizzata in sei classi principali di rischi per le aziende (finanziari, geopolitici, tecnologici, ambientali, sociali e di governance), ciascuna contenente diverse tipologie di pericoli.

“Questo elenco di rischi di transizione - si legge nel documento - può anche essere utilizzato dalle aziende come piattaforma per la generazione di idee, ad esempio per la creazione di nuovi prodotti assicurativi che integrino gli aspetti della transizione”, e offre loro l'opportunità di promuovere una transizione più giusta riflettendo sul proprio ruolo in un mondo interconnesso.

Smarcarsi dai fossili e investire nel green

Per prima cosa, con il passaggio a modelli a basse emissioni di carbonio, le realtà fortemente dipendenti dai combustibili fossili si troveranno ad affrontare complesse sfide finanziarie. Allo stesso tempo, le fluttuazioni dei prezzi di energia, elettricità, materie prime e metalli critici potranno influire sulla stabilità del mercato e sulle performance industriali. Per affrontare questo scenario, gli stress test finanziari dovranno tenere conto dei rating creditizi legati al clima, della crescente concorrenza per le risorse e dei rischi di controparte.

In un panorama geopolitico sempre più volatile, poi, le aziende dovranno affrontare i rischi legati alla carenza di competenze verdi, alle sanzioni e alle vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, nonché al potenziale blocco dei progetti di energia rinnovabile a causa di problemi di sicurezza. Problematiche come il *greenwashing* e la corruzione potrebbero minare la fiducia negli investimenti, ma allo stesso tempo le politiche emergenti a favore delle energie alternative, l'eliminazione graduale del carbone e le normative sull'efficienza energetica conferiranno al settore verde un vantaggio competitivo. Possibili nazionalizzazioni, espropri o misure protezionistiche comporteranno infine ulteriori rischi in alcune regioni.

La digitalizzazione è un'arma a doppio taglio

Il panorama tecnologico che guida la transizione, invece, ha beneficiato in modo significativo dei progressi nell'energia solare ed eolica, e le tecnologie emergenti (dall'intelligenza artificiale alle soluzioni di accumulo energetico) promettono ulteriori progressi. Le innovazioni nella progettazione di città intelligenti dal punto di vista climatico, nelle tecnologie di rimozione dei gas serra e persino nella geingegneria potrebbero accelerare la transizione. Tuttavia, con l'aumento della digitalizzazione aumenteranno i rischi per la sicurezza informatica di sistemi e infrastrutture critici.

Un altro fattore di rischio è rappresentato dalla maggiore gravità e frequenza degli eventi meteorologici estremi, che potrebbero causare incidenti industriali e danni significativi alle proprietà. Il numero di zone vulnerabili aumenterà, con un impatto sia sui mercati assicurativi per la casa, sia su quelli industriali. (continua a pag. 5)



© Gerd Altmann - Pixabay



(continua da pag. 4)

L'aumento delle temperature comporterà sfide operative uniche, mentre il degrado ambientale e la scarsità di risorse minaccerà la sicurezza alimentare, idrica ed energetica. Questi scenari stanno già spingendo molti paesi verso l'adozione di economie a basse emissioni di carbonio, e stanno accelerando le iniziative di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

I costi sociali non vanno sottovalutati

Il successo dei modelli di transizione dipenderà in larga misura dalla gestione dei costi sociali dell'adattamento; in caso contrario, si potrebbero intensificare le migrazioni in corso. Le imprese potrebbero incontrare difficoltà nell'attrarre e trattenere lavoratori qualificati a causa della carenza di talenti green, mentre condizioni di lavoro sfavorevoli potrebbero portare a controversie sindacali, scioperi e danni reputazionali. I cambiamenti nel comportamento dei consumatori verso stili di vita più sostenibili potrebbero anche generare stigmatizzazione e rischi reputazionali a livello di settore. Allo stesso tempo, i sistemi sanitari e di assistenza sociale dovranno adattarsi alle condizioni più calde e all'evoluzione dei modelli di diffusione delle malattie infettive.

Da ultimo, la mancata conformità alle normative green emergenti, i contenziosi legati al clima e le sfide derivanti dall'abbandono dei combustibili fossili potranno comportare rischi significativi per quelle aziende che non integrano le considerazioni climatiche nella loro governance, nei portafogli e nella gestione pensionistica. Inoltre, le scarse performance manageriali e le lacune nei modelli di business potrebbero impedire alle imprese di identificare le risorse da abbandonare, con conseguenti ritardi nei progetti, guasti dei prodotti e interruzioni dell'attività. Senza un solido monitoraggio e adattamento all'evoluzione normativa del mercato verde, le aziende potrebbero avere difficoltà a mitigare efficacemente questi rischi.

Michele Starace

COMPAGNIE

Partnership tra Go! (ex Sermetra Assistance) e Unipol

Al via tre nuove polizze in ambito cat nat, salute e welfare, dedicate alle società clienti di Sermetra Holding

Go Assicurazioni (ex Sermetra Assistance) ha annunciato di aver sottoscritto una collaborazione con Unipol per la commercializzazione di tre nuove polizze dedicate alle società clienti di Sermetra Holding. Più nel dettaglio, si tratta di una copertura catastrofi naturali per le imprese, una polizza salute rimborso spese mediche e una polizza sanitaria integrativa. I tre prodotti saranno commercializzati con il doppio brand Go!-Unipol (Go! è la piattaforma per l'intermediazione assicurativa proprietaria di Go Assicurazioni).

Il nuovo accordo, spiega una nota, "rafforza ulteriormente la collaborazione tra Go Assicurazioni e Unipol, che già aveva dato vita a Pratica Assicurata, una copertura gratuita per 12 mesi su smarrimento, furto o deterioramento del documento unico (il documento che sostituisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà)".

La polizza in ambito cat nat risponde all'obbligo assicurativo per le imprese; protegge fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e terreni.

Il prodotto salute è una soluzione personalizzabile che offre il rimborso delle spese mediche sia in caso di ricovero che per accertamenti diagnostici.

Il piano integrativo welfare-salute integra le prestazioni del Fondo Est (contratti collettivi di terziario, turismo e molti altri settori) creato ad hoc per i dipendenti delle società clienti del gruppo Sermetra Holding; i titolari delle società possono sottoscriverlo a favore di tutti i propri dipendenti come forma di welfare aziendale.

Beniamino Musto

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 1 luglio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577